Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
del Comitato per la legislazione

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte e il rafforzamento delle sanzioni
D.L. 19/2025 / A.C. 2281

Dossier n° 110 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 11 marzo 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2281
D.L.	19/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	28 febbraio 2025
assegnazione:	3 marzo 2025
scadenza:	29 aprile 2025
Commissione competente :	X Attività produttive
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

L'**articolo 1** dispone per il **2025** il riconoscimento di un **contributo straordinario di 200 euro** sulle forniture di **energia elettrica** per i **clienti domestici** con un **ISEE** fino a **25.000 euro** (**comma 1**). Il contributo viene riconosciuto **nel limite** delle **risorse disponibili** a qualsiasi titolo **sul bilancio** della Cassa per i servizi energetici e ambientali (**CSEA**).

Ai fini di un impiego per le finalità di cui sopra, il **comma 3** dispone la **restituzione alla CSEA, entro il 10 aprile 2025, delle risorse dalla stessa già trasferite al GSE** e già finalizzate alla salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, in relazione al meccanismo della vendita, da parte dello stesso GSE, del gas naturale da questi acquistato ai fini del suo stoccaggio attraverso prestito infruttifero statale con obbligo di restituzione.

Tale **meccanismo** viene quindi contestualmente modificato dal **comma 2**, prevedendosi che – **in luogo dell'obbligo di restituzione** del prestito infruttifero da parte del GSE – **entro il 10 marzo 2025** gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. **Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla CSEA** entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

L'**articolo 2** interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai **clienti vulnerabili**.

In primo luogo, al **comma 1**, si prevede che la società **Acquirente unico s.p.a.**, nello svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, ricorra agli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero alla stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso. Viene quindi soppresso il termine entro cui ARERA deve intervenire per disciplinare il **servizio di vulnerabilità**, stabilendo che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, **decorra** da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (e quindi **non prima del 31 marzo 2027**). Viene inoltre disciplinato un **regime transitorio**, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela.

Il **comma 2** definisce alcune **finalità prioritarie** a cui dovrà tendere il **Piano sociale per il clima**, attualmente in corso di predisposizione.

Il **comma 3**, infine, prevede la permanenza nel servizio a tutele graduali per coloro che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili, fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso.

L'**articolo 3** si occupa delle **misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese**. In particolare, al **comma 1** dispone la destinazione, per l'anno 2025, di **600 milioni di euro** per il finanziamento del **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**.

I **commi 2 e 3** provvedono alla copertura degli oneri introdotti dal comma 1, mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO_2, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione.

Il **comma 4** estende l'ambito di applicazione della disposizione che consente l'**utilizzo dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a** fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 (FESR e FSE), al fine di includervi anche la finalità di **agevolare la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW**.

Al **comma 5** si prevede che ARERA, con la medesima delibera di cui all'articolo 1, comma 1, disponga l'**azzeramento**, nell'ambito delle risorse disponibili, della **parte della componente A_{sos}** (a sostegno delle energie da fonti rinnovabili) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, **per un semestre**.

Il **comma 6**, infine, si occupa del **monitoraggio** dell'**impatto dei costi dell'energia**, operato da ARERA, e dispone che i dati relativi ai codici ATECO delle imprese siano trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato (SII) gestito da Acquirente unico.

L'**articolo 4**, con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti, **introduce disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili per fare fronte all'emergenza dell'aumento dei prezzi del gas naturale ed energia elettrica derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale.**

L'**articolo 5** introduce disposizioni volte ad incrementare, attraverso l'intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.

L'**articolo 6**, **comma 1**, specifica che le **misure cautelari** adottate da ARERA al fine del più **utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati** possano essere applicate anche **avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori** attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente.

Il **comma 2** prevede l'**oscuramento dei siti *internet*** utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di **soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione** (c.d. *secondary ticketing*), **in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro** e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 7 articoli per un totale di 21 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: 1) introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; 2) introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale; 3) rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che dei 21 commi, 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 2, novella il comma 4 dell'articolo 5-bis del d.l. n. 50/2022, disponendo che, in luogo dell'obbligo di restituzione del prestito infruttifero da parte del GSE, gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati; non risulta invece oggetto di modifica l'articolo 5, comma 2-bis, del d.l. n.

176/2022 che, nel richiamare il comma 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, fa esplicito riferimento anche al richiamato soppresso obbligo di restituzione; *si valuti l'opportunità di disporre un coordinamento normativo che tenga conto della novella apportata nel decreto-legge in esame.*

L'articolo 45, comma 6-bis, del d.lgs. n. 93/2011 per come novellato dall'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, consente all'ARERA, in casi di particolare urgenza, di deliberare, anche d'ufficio, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, "avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481", legge istitutiva dell'autorità; tale comma attribuisce all'Autorità un'ampia serie di poteri, anche di natura prettamente sanzionatoria; ai sensi della lettera c) del richiamato comma 2, infatti, l'Autorità può irrogare, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie "non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" e, in caso di reiterazione delle violazioni, ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; rilevato tuttavia che il comma 6-bis dell'articolo 45 del menzionato d.lgs. n. 93/2011 concerne casi di particolare urgenza che consentono l'adozione di misure cautelari che, dunque, precedono l'avvio del procedimento sanzionatorio, *si valuti l'opportunità di precisare se il rinvio operato ai poteri di cui all'articolo 2, comma 20, della legge istitutiva risulti comprensivo, nonostante la natura cautelare dei poteri esercitati, anche dei poteri sanzionatori disciplinati dalla menzionata lettera c).*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.